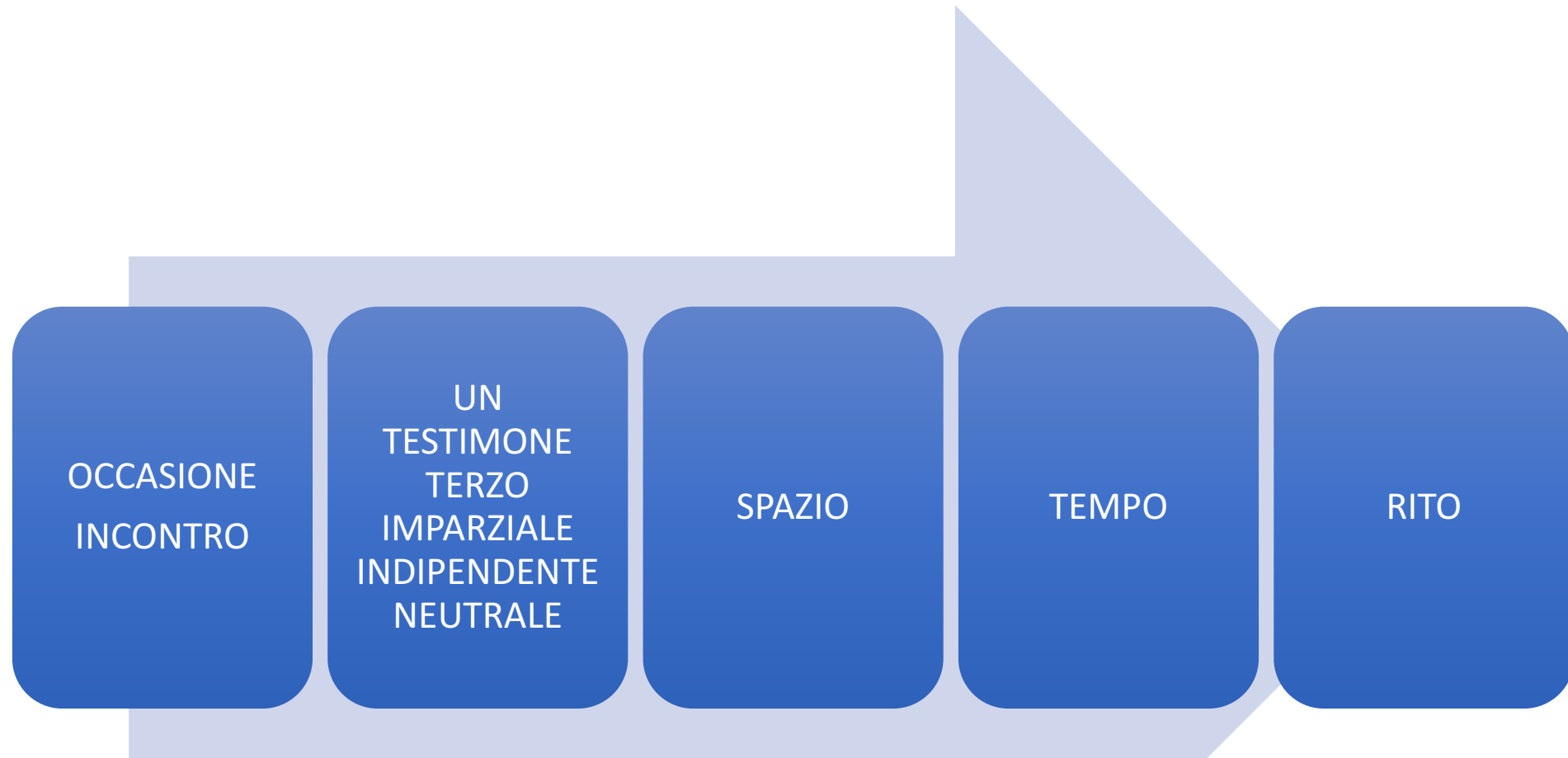


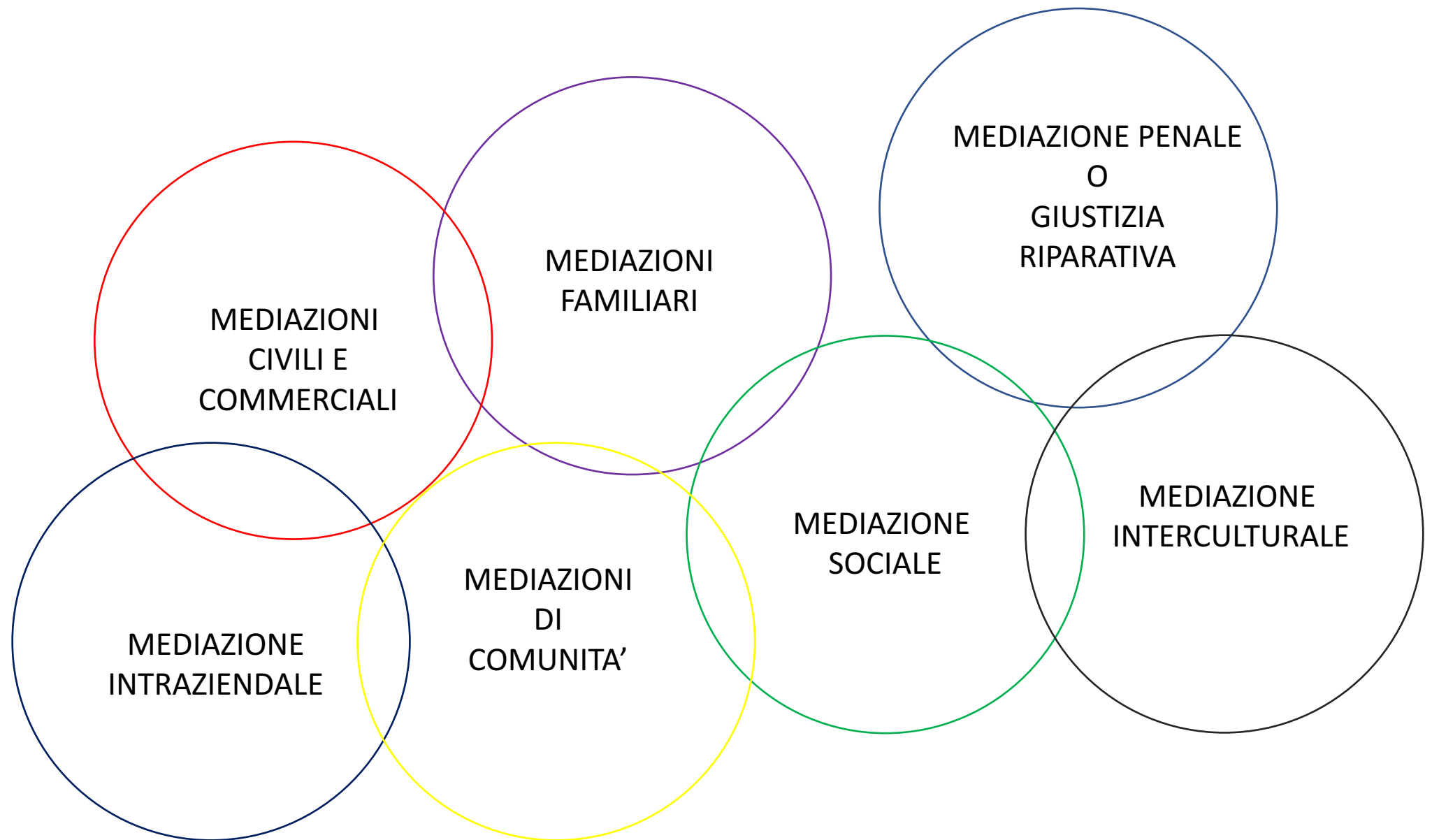
*“La mediazione è un processo il più delle volte formale, con il quale una terza persona, neutrale, tenta, mediante l’organizzazione degli scambi tra le parti, di permettere ad esse di **confrontare i propri punti di vista** e di cercare con il suo aiuto **una soluzione** al conflitto che li oppone”.*

Jean Pierre Bonafè-Schmitt

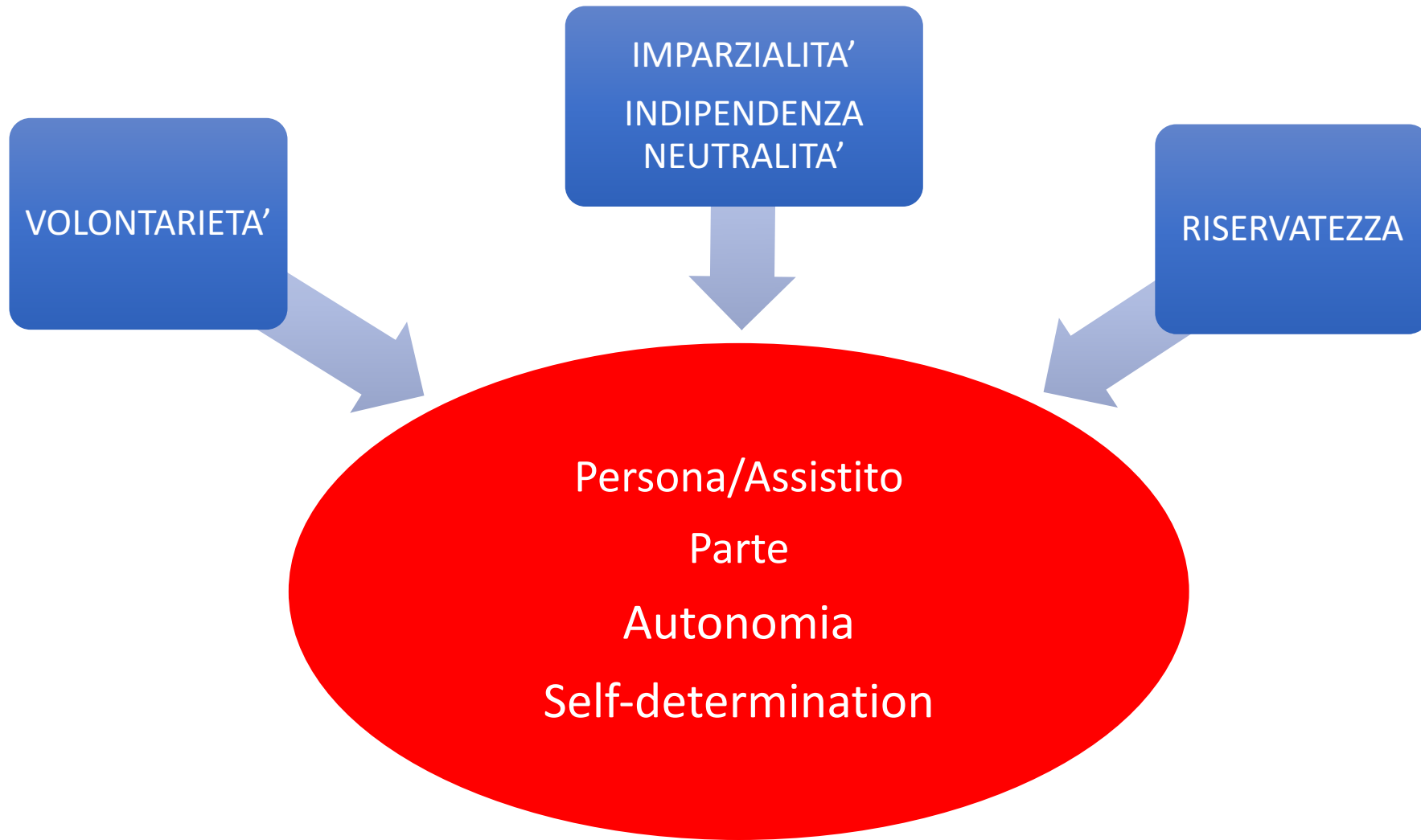
MEDIAZIONE



LA CURA DEL PROCESSO COMUNICATIVO



L'organizzazione di un posto sicuro per consentire il dialogo tra le parti circa gli aspetti materiali ed emozionali del conflitto. Accordi scritti possono essere un'eventualità, ma non la parte centrale (M. Umbreit)



Condizioni

1. non sono coinvolte da lungo nel conflitto e ancora basso è il grado di conflittualità
2. hanno possibilità di accordo su qualche argomento
3. accettano il terzo
4. non attaccamento alla lite
5. adeguate risorse
6. le parti si riconoscono

CONTROINDICAZIONI

- violenze, abuso o minacce
- forte squilibrio di potere tra le parti
- ricerca della punizione e della vendetta
- dispute su valori irrinunciabili
- incapacità della parte di assumere decisione
- strumentalizzazione del processo di mediazione
- necessità del precedente giurisprudenziale o del giudicato

DIRETTIVA 2008/52/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 maggio 2008
relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

La Comunità si è prefissa l'obiettivo di mantenere e sviluppare **uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone.**

A tal fine, la Comunità deve adottare, tra l'altro, le misure nel settore della **cooperazione giudiziaria in materia civile** necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

Il principio dell'accesso alla giustizia è fondamentale e, al fine di agevolare un miglior accesso alla giustizia, il Consiglio europeo nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato gli Stati membri ad **istituire procedure extragiudiziali e alternative.**

La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle **esigenze delle parti.** Gli accordi risultanti dalla mediazione **hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente** e preservano più facilmente una **relazione amichevole e sostenibile** tra le parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera.

DIRETTIVA 52/08

Al fine di **promuovere ulteriormente l'utilizzo della mediazione** e per garantire che le parti che vi ricorrono possano fare affidamento su un **contesto giuridico certo** è necessario introdurre un quadro normativo che affronti, in particolare, gli elementi chiave della **procedura civile**.

Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alla mediazione nelle controversie transfrontaliere, ma nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni anche ai **procedimenti di mediazione interni**.

La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai procedimenti in cui due o più parti di una controversia transfrontaliera **tentino esse stesse di raggiungere volontariamente** una composizione amichevole della loro controversia con l'assistenza di un mediatore.

Essa dovrebbe applicarsi in materia civile e commerciale, ma **non ai diritti e agli obblighi su cui le parti non hanno la facoltà di decidere da sole** in base alla pertinente legge applicabile. Tali diritti e obblighi sono particolarmente frequenti in materia di diritto di famiglia e del lavoro.

La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle **trattative precontrattuali** o **ai procedimenti di natura arbitrale** quali talune forme di conciliazione dinanzi ad un organo giurisdizionale, **i reclami dei consumatori**, l'arbitrato e **la valutazione di periti o i procedimenti gestiti da persone od organismi che emettono una raccomandazione formale**, sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione della controversia.

non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).(art 1)

C
A
M
P
O

D
I

A
P
P
L
I
C
A
Z
I
O
N
E

Articolo 5

Ricorso alla mediazione

1. L'organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Può altresì invitare le parti a partecipare ad una **sessione informativa** sul ricorso alla mediazione se tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l'inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario

La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai casi in cui **un organo giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione.**

La presente direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla questione o alle questioni oggetto della controversia. **Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe estendersi ai tentativi dell'organo giurisdizionale o del giudice** chiamato a risolvere la controversia nel contesto del procedimento giudiziario concernente tale controversia, ovvero ai casi in cui l'organo giurisdizionale o il giudice adito richiedano l'assistenza o la consulenza di una persona competente.

La mediazione di cui alla presente direttiva dovrebbe essere un procedimento di **volontaria giurisdizione** nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento.

La presente direttiva dovrebbe inoltre fare salva la legislazione nazionale che rende **il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni**, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario.

Al fine di garantire la **fiducia reciproca necessaria in relazione alla riservatezza**, all'effetto sui termini **di decadenza e prescrizione** nonché al riconoscimento e all'**esecuzione** degli accordi risultanti dalla mediazione, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, la **formazione dei mediatori** e l'introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualità in merito alla fornitura dei servizi di mediazione.

Gli Stati membri dovrebbero definire tali meccanismi, che possono includere il ricorso a soluzioni basate sul mercato, e non dovrebbero essere tenuti a fornire alcun finanziamento al riguardo. I meccanismi dovrebbero essere volti a preservare **la flessibilità del procedimento di mediazione e l'autonomia delle parti** e a garantire che la mediazione sia condotta in un modo **efficace, imparziale e competente**.

I mediatori dovrebbero essere a conoscenza dell'esistenza del **codice europeo di condotta dei mediatori**, che dovrebbe anche essere disponibile su Internet per il pubblico

La mediazione non dovrebbe essere ritenuta un'alternativa deteriore al procedimento giudiziario nel senso che il rispetto degli accordi derivanti dalla mediazione dipenda dalla buona volontà delle parti.

Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le parti di un accordo scritto risultante dalla mediazione possano chiedere che il contenuto **dell'accordo sia reso esecutivo. (art 6)**

Dovrebbe essere consentito a uno Stato membro di rifiutare di rendere esecutivo un accordo soltanto se il contenuto è in contrasto con il diritto del suddetto Stato membro, compreso il diritto internazionale privato, o se tale diritto non prevede la possibilità di rendere esecutivo il contenuto dell'accordo in questione.

Ciò potrebbe verificarsi qualora l'obbligo contemplato nell'accordo non possa per sua natura essere reso esecutivo.

Articolo 8

Effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza.

Articolo 7

Riservatezza della mediazione

1. Poiché la mediazione deve avere luogo in modo da rispettare la riservatezza, gli Stati membri garantiscono che, a meno che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i soggetti coinvolti nell'amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un procedimento di mediazione o connesse con lo stesso, tranne nei casi in cui:

- a ciò sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato, in particolare sia necessario per assicurare la protezione degli interessi superiori dei minori o per scongiurare un danno all'integrità fisica o psicologica di una persona; oppure
- b la comunicazione del contenuto dell'accordo risultante dalla mediazione sia necessaria ai fini dell'applicazione o dell'esecuzione di tale accordo.

Conciliazione obbligatoria

Controversie lavoro

SEDE

DPL

Tit Esec

Legge 249/1997
(telecomunicazioni)

CO.RE.COM T.E.

L. 192/1998 (subfornitura)

CCIAA

L. 55/2006 (patti di famiglia)

Org Conciliazione

Conciliazione Facoltativa

L. 135/2001 (turismo)

CCIAA

D.lgs 5/2003 (processo
societario)

Org Conciliaz T.E.

L. 192/2004 (franchising)

CCIAA

D.lgs 262/2005 (codice
consumo)

CCIAA T.E.

**Legge 18 giugno 2009, n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
Art. 60. Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commerciali**

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a. prevedere che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia; b. prevedere che la mediazione sia svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione; c. disciplinare la mediazione, nel rispetto della normativa comunitaria, anche attraverso l'estensione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,

per "mediazione" si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l'assistenza di un mediatore. (E.U)

D.LGS. 4 MARZO 2010 N.28 - Art 1

Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:

a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; (IT)

DEFINIZIONI

ART 1

mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; **conciliazione:** la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione; **organismo:** l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto; **registro:** il registro degli organismi istituito con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto

Art 2 D.LGS. N.28/10

Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.

ART 3 D.LGS 28/10

Al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.

Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità.

La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo.

Art 4

3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione

procedure volontarie: sono le parti stesse, con eventualmente i loro difensori, che decidono di proporre domanda di mediazione. Eventualmente anche tramite clausola contrattuale

procedure delegate dal giudice: il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, **può disporre l'esperimento del procedimento di** mediazione.

procedure obbligatorie: sono quelle previste dall' art 5: chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di (condominio), diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante (dalla circolazione di veicoli e natanti), da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione